Civile Ord. Sez. 5 Num. 28414 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026

Oggetto: Irpef, Irap, Iva – cessione di metalli preziosi – regime del margine

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27562/2021 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– ricorrente –

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MARSALA Daniela, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Soraci

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 3791/10/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27/4/2021.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 30 ottobre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – Daniela Marsala, titolare della ditta individuale Metal Bank, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato a suo carico, in relazione all'anno d'imposta 2008, maggiori imponibili ai fini Irpef, Irap e Iva. A fondamento dell'accertamento l'Ufficio aveva dedotto, da un lato, che tutte le cessioni di beni in oro erano state assoggettate al regime di inversione contabile di cui all'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 pur non sussistendone i presupposti, consistendo l'attività svolta in cessioni di oggetti usati di gioielleria ed oreficeria, che avrebbero invece dovuto essere assoggettate ad Iva secondo il regime del margine, dall'altro, che la contribuente aveva artificiosamente maggiorato i costi di impresa, come era risultato da alcuni appunti rinvenuti nei locali aziendali, che evidenziavano i costi reali e quelli "gonfiati".

2. – Il Giudice di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso.

3. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, investita dell'appello della contribuente, accolse il gravame evidenziando che, avendo la ricorrente acquistato da privati oggetti d'oro per poi rivenderli per la fusione a una società specializzata nel recupero di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

materiali preziosi, le cessioni compiute dalla contribuente era state correttamente sottoposte al regime di inversione contabile.

4. – Avverso tale ultima pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Daniela Marsala ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell'art. 36 d.l. n. 41 del 1995 e dell'art. 2697 c.c. poiché la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la decisione della contribuente di applicare alle contestate cessioni il regime dell'inversione contabile pur non essendo stata data alcuna prova, invece necessaria affinché potesse operare tale regime fiscale, che l'impresa cessionaria degli oggetti d'oro svolgesse esclusivamente l'attività di lavorazione industriale di metalli preziosi.

2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente la Corte regionale ha omesso di pronunciarsi (o comunque non ha adeguatamente motivato) in ordine all'altro rilievo posto a fondamento del recupero fiscale, quello legato all'esposizione di costi maggiorati rispetto a quelli reali: ciò configurerebbe, oltre ad una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche un omesso esame di un fatto che era stato oggetto di discussione tra le parti e che era dirimente ai fini dell'esito del giudizio.

3. – A prescindere dall'esame dei singoli motivi, il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile per essere stato depositato oltre i termini di legge.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1. – È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale l'art. 369, comma 1, c.p.c., stabilendo che il deposito del ricorso va eseguito entro venti giorni «*dall'ultima notificazione*», deve essere interpretato nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti d'una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza (vedi *ex plurimis*, Cass. n. 1635/2026 nonché Cass. n. 1958/2016).

È stato anche affermato che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. nella sua formulazione applicabile *ratione temporis*, decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (Cass. n. 9967/2008; Cass. n. 23264/2017).

3.2. – Orbene, come documentato dalla controricorrente, il ricorso erariale è stato dapprima notificato, via p.e.c. e presso il difensore della contribuente nel giudizio d'appello, in data 14 ottobre 2021, e poi ulteriormente notificato, sempre via p.e.c. e presso il medesimo difensore, in data 4 novembre 2021.

Alla luce dei principi sopra esposti il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 3 novembre 2021, ovverosia entro venti giorni dalla sua prima notificazione, regolarmente perfezionatasi il 14 ottobre 2021. Ed invero, non risultando tale prima notifica affetta da alcun vizio di invalidità, non sussistevano le condizioni per differire la decorrenza del termine di deposito del ricorso dalla data della sua seconda notificazione, eseguita con le stesse modalità della prima.

Dal momento che il ricorso è stato invece depositato solo l'11 novembre 2021, esso incorre nella sanzione di improcedibilità prevista dal ridetto art. 369, comma 1, c.p.c.

3.3. – Né può condurre a diversa soluzione il fatto che la controricorrente si sia comunque costituita (peraltro al solo fine di eccepire

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'improcedibilità del gravame), dovendo qui darsi seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non al mancato rispetto di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. n. 25453/2017).

4. – Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, avv. Giuseppe Soraci.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale